

Direzione centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità

Inps in rete per l'inclusione

Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione ed il lavoro (SFL)

14 gennaio 2025

- **Assegno di Inclusione**
 - Introduzione alla misura
 - I destinatari della misura
 - I requisiti di accesso
 - Ulteriori requisiti
 - Il beneficio economico
 - La presentazione della domanda
 - Gli obblighi di comunicazione

- **Supporto per la formazione ed il lavoro**
 - Introduzione alla misura
 - I requisiti di accesso
 - La presentazione della domanda
 - Gli obblighi di comunicazione

Assegno di Inclusione

01

Assegno di inclusione

Introduzione alla misura



Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) convertito dalla **Legge n.85/2023** interviene sulle **misure di sostegno e inclusione**.



È istituito, a decorrere dal **1° gennaio 2024**, l'**Assegno di inclusione**, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L'Assegno di inclusione è una misura di **sostegno economico** e di **inclusione sociale** e **professionale**, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

I destinatari della misura

I destinatari della misura



L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con **disabilità**, nonché dei componenti **minorenni** o con almeno **sessant'anni di età** o componenti in condizione di **svantaggio** e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Si definiscono in **condizione di svantaggio** le categorie di seguito indicate:

- a. persone con **disturbi mentali**, in carico ai servizi sociosanitari compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e **persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento**, che necessitano di **cure e assistenza domiciliari integrate**, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- c. persone con problematiche connesse a **dipendenze patologiche**, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
- d. persone **vittime di tratta** in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- e. persone **vittime di violenza di genere** in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. persone **ex detenute** nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna;
- g. persone individuate come **portatrici di specifiche fragilità sociali** e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- h. persone **senza dimora** che versano in una **condizione di povertà** tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora;
- i. **neomaggiorenni**, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, **che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria** che li abbia collocati **in comunità residenziali o in affido eterofamiliare**, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in carico ai servizi sociali o sociosanitari".

I requisiti di accesso

I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

I nuclei familiari beneficiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**.



Il richiedente deve essere cumulativamente:

- 1) **cittadino italiano o suo familiare** che sia titolare del **diritto di soggiorno** o del **diritto di soggiorno permanente**;
- 2) **cittadino dell'Unione** o suo **familiare** che sia titolare del **diritto di soggiorno** o del **diritto di soggiorno permanente**;
- 3) **cittadino di paesi terzi** in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale o titolare dello status di **apolide**;
- 4) **residente in Italia** al momento della presentazione della domanda da almeno **cinque** anni, di cui gli ultimi **due** anni in modo continuativo;
- 5) **la residenza in Italia** è estesa ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza ai fini ADI.

I requisiti di accesso

Requisiti economici come modificati dalla Legge di bilancio 2025

Con riferimento alla **condizione economica**, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:



- 1) un **valore dell'ISEE** (*ISEE ordinario o ISEE minorenni*), in corso di validità, **non superiore a euro 10.140**;
- 2) un **valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.500 annui** moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in **euro 8.190 annui**, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza;
- 3) la **soglia del reddito familiare è incrementata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo risieda in abitazione in locazione**, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai fini dell'ISEE.

I requisiti di accesso

Reddito familiare

Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Quanto detto vale ad es. per **Carta Acquisti, Maternità erogata dai comuni, ANF erogati dai Comuni, Contributi economici ad integrazione del Reddito Familiare, Pensione Sociale, Assegno Sociale e Maggiorazioni Sociali**. Nel reddito familiare **sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette**, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità.

Nel calcolo del reddito familiare **non si computa** quanto percepito a titolo di **Assegno di inclusione**, di **Reddito di cittadinanza** ovvero di **altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà**.

Non rilevano nel valore dei trattamenti assistenziali, in quanto redditi esenti:

- le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'ADI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'ambito territoriale;
- le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'ADI;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizi o altri titoli che svolgono funzione di sostituzione di servizi.



I requisiti di accesso

Requisiti patrimoniali

Con riferimento ai **requisiti immobiliari** e **mobiliari**, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:



- a) un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, **non superiore ad euro 30.000**;
- b) un valore del **patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE, **non superiore a una soglia di euro 6.000**, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

I requisiti di accesso

I requisiti sul godimento di beni durevoli

Con riferimento al **godimento di beni durevoli** e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:



- 1) nessun componente** il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di **autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.**, immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- 2) nessun componente** deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di **navi, imbarcazioni da diporto**, nonché di **aeromobili di ogni genere**.

Ulteriori requisiti

Misure cautelari, sentenze di condanna e dimissioni volontarie



MISURE CAUTELARI E SENTENZE DI CONDANNA

- 1) la **mancata sottoposizione a misura cautelare personale** e a **misura di prevenzione** per il beneficiario dell'Assegno di inclusione;
- 2) la **mancaza di sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (c.d. «**patteggiamento**») per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute **nei dieci anni precedenti la richiesta**.

DIMISSIONI VOLONTARIE

- 1) Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di adesione e partecipazione ad attività formative e di lavoro risulti disoccupato a seguito di **dimissioni volontarie**, **nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione.

Il beneficio economico



Il beneficio economico aggiornato con la Legge di Bilancio 2025

- Il **beneficio economico dell'Assegno di inclusione**, su **base annua**, è dato dalla somma di:
 - **una componente a integrazione del reddito familiare** definita **quota A**, calcolata sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE in corso di validità, dagli archivi dell'Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
 - **un contributo per l'affitto o per il mutuo** definito **quota B**, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni su affitto e mutuo rilevabili dall'ISEE, in corso di validità e dal modello di domanda.
- **Formula di calcolo:** [(valore soglia del reddito familiare (6.500 x scala di equivalenza ai fini Adi) - reddito familiare) + canone di locazione (ove presente)] : 12
- L'**integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.500 annui, ovvero di euro 8.190 annui** se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, **moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza**.
- In caso di abitazione in locazione, **il contributo è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.640 euro annui ovvero 1.950 euro annui** se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- **Il beneficio è erogato mensilmente** per un **periodo continuativo di 18 mesi** e **può essere rinnovato**, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori **dodici mesi**. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la **sospensione** di un mese.
- Il **beneficio economico è esente dal pagamento dell'IRPEF** e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri.
- Il **beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui**.

Il beneficio economico



Modalità di erogazione del beneficio

- Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione è erogato attraverso uno strumento di **pagamento elettronico ricaricabile denominato «Carta ADI»**.
- **L'ADI** può essere erogato suddividendo l'importo spettante fra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenze riconoscendo a ciascuno la quota pro capite (cosiddetta «**individualizzazione**»). La richiesta di individualizzazione può essere presentata **sia contestualmente alla richiesta dell'ADI, che in corso di erogazione della prestazione mediante il modello "ADI – Com esteso"**.
- La **consegna della carta** avviene presso gli **uffici territoriali di Poste Italiane s.p.a.**
- Il **sostegno al pagamento del canone di locazione** è attribuito al beneficiario intestatario del relativo contratto indicato nella richiesta di individualizzazione anche se diverso dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza. **In caso di più intestatari** del contratto di locazione il componente cui attribuire il sostegno è identificato, di comune accordo fra gli intestatari; in caso di mancata indicazione, invece, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di ADI.

Il beneficio economico

La scala di equivalenza



Un componente = 1



+0,50

per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente



+0,40

per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni



+0,40

per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5



+0,30

per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione



+0,15

per ciascun minore di età fino al secondo



+0,10

per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo

La scala di equivalenza consente di calcolare il **parametro per la determinazione della soglia di reddito** per l'accesso alla misura e sulla base della quale è calcolata l'integrazione economica.



Attenzione: si ricorda che occorre segnalare nella domanda il CF del componente con **carichi di cura**, se presente nel nucleo familiare, per l'esatto calcolo della scala di equivalenza.

Il beneficio economico

La scala di equivalenza

Nucleo 1

1 adulto 2 minori



1



+ 0,15



+ 0,15

Scala di
equivalenza

1,3

Nucleo 2

2 adulti di cui uno con
età pari a 60 anni



1



+ 0,40

*La scala di equivalenza
non cambia se
entrambi gli adulti
hanno età pari a 60
anni*

Scala di
equivalenza

1,4

Nucleo 3

3 adulti di cui uno con
disabilità grave e uno
con carichi di cura



1



+ 0,50



+ 0,40

Scala di
equivalenza

1,9

Nucleo 4

2 genitori e 2 minori di
cui uno di età inferiore a
tre anni (un genitore con
carico di cura)



1



+ 0,15



+ 0,15



+ 0,40

Scala di
equivalenza

1,7

Il valore di base di **1** viene attribuito al “**nucleo familiare**”. A tale valore si sommano i differenti coefficienti attribuiti in base alle caratteristiche degli ulteriori componenti che hanno diritto al beneficio. Il parametro è incrementato, fino ad un massimo complessivo di **2,2**, ulteriormente elevato a **2,3** in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Si segnala che in caso di **nucleo monocomponente disabile**, il valore della scala di equivalenza è pari a **1**.

La presentazione della domanda

La **domanda di Assegno di Inclusione** può essere presentata all'INPS:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **CIE** (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata alla misura **ADI**;
- ovvero rivolgendosi ai **Patronati**;
- nonché ai **Centri di Assistenza fiscale** (CAF).

L'INPS informa il richiedente che, **per ricevere il beneficio economico deve effettuare l'iscrizione presso il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)**, al fine di **sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale** e deve espressamente **autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione** nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Il **beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione**, da parte del richiedente, **del patto di attivazione digitale del nucleo**.

Gli obblighi di comunicazione


1 di 2



L'Assegno di Inclusione è compatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali **rideterminazioni dell'importo del beneficio** o di **decadenza** dallo stesso per superamento dei valori soglia.



- Il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all'INPS eventuali **rapporti di lavoro già in essere all'atto della domanda** (tramite il **modello ADI-Com ridotto**) non già rilevati nell'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni **variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura** (tramite il **modello ADI-Com esteso**).
- **In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente** da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell'Adi:
 - **l'obbligo di comunicazione** deve essere assolto **entro 30 giorni** dall'avvio dell'attività lavorativa, attraverso la compilazione ed invio del modello **ADI-Com esteso**;
 - **il maggior reddito** da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo.
- **L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo**, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Adi:
 - **è sempre comunicata all'INPS entro il giorno antecedente l'inizio della stessa** a pena di decadenza dal beneficio, mediante **modello Adi-Com Esteso**.
 - il reddito è individuato secondo il **principio di cassa** come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è **comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno**. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente. Il reddito deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, ma concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.



- **Entro 15 giorni** va comunicata ogni **variazione del patrimonio immobiliare** che comporti la perdita dei requisiti. La perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a **30.000 euro**, diverso dalla **casa di abitazione** di valore IMU non superiore a **150.000 euro**. *Pertanto, andrà comunicato l'acquisto di terreni o seconde case che comporti il superamento della predetta soglia.*
- **Entro il 31 gennaio**, va comunicata ogni **variazione del patrimonio mobiliare** che comporti la variazione dei requisiti con riferimento all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU.
- **Entro 15 giorni**, va comunicata la **notizia dell'acquisizione del possesso di somme o valori** superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, avvenuta a seguito di **donazione, successione** o **vincita**, che comporti la perdita dei requisiti di legge. *Così, ad esempio, può accadere che a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si riceva una donazione che fa superare la soglia del patrimonio mobiliare prevista per accedere al beneficio ADI.*
- **Entro 15 giorni**, va comunicata ogni variazione relativa al **possesso di beni durevoli**. Dovranno essere comunicati l'acquisto di **autoveicoli, motoveicoli, navi, imbarcazioni da diporto**, nonché di **aeromobili** di ogni genere, intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma. *Ad esempio, l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 c.c., ovvero di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.*

Supporto per la formazione ed il lavoro

02

Supporto per la formazione ed il lavoro



Introduzione alla misura

Il **Supporto per la Formazione e il Lavoro** (SFL), istituito a decorrere dal **1° settembre 2023** dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) convertito dalla **Legge n.85/2023**, è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.



La misura «**Supporto per la formazione ed il lavoro**» è rivolta ai **singoli componenti tra 18 e 59 anni di nuclei familiari che non hanno i requisiti dell'Assegno di Inclusione** o che lo percepiscano, ma che non siano calcolati nella scala di equivalenza e non siano sottoposti agli obblighi di attivazione.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede, come **indennità di partecipazione** alle misure di attivazione lavorativa, un **beneficio economico di 500 euro al mese**.

L'importo viene erogato per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, entro un limite di **12 mesi**, tramite bonifico mensile da parte dell'INPS.

Tale **limite temporale è prorogabile** per una durata massima di **ulteriori 12 mesi**, previo aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi, risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione.

Il beneficio economico è erogato nei limiti della **durata del corso**.

I requisiti di accesso

I requisiti di accesso



CITTADINANZA e RESIDENZA

Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

REDDITO FAMILIARE - ISEE

- Avere un valore del reddito familiare inferiore a una soglia **di 10.140 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini ISEE.**
- Avere un **valore ISEE** in corso di validità non superiore a euro **10.140 annui.**

PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

Possedere un **patrimonio immobiliare**, non superiore a 30.000 euro, non considerando la casa di abitazione, **per un valore massimo IMU di 150mila euro.** Avere un **patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso.

BENI DUREVOLI

Nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario di autoveicoli immatricolati negli **ultimi 36 mesi** (se cilindrata >1600 auto >250 moto) eccetto agevolazioni per disabilità.

La presentazione della domanda




La **domanda di Supporto per la formazione ed il lavoro** può essere presentata all'INPS:


- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **CIE** (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata alla misura **SFL**;
- ovvero rivolgendosi ai **Patronati**;
- nonché ai **Centri di Assistenza fiscale** (CAF).

Dopo aver presentato domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro SFL, è necessario accedere al **Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)**, sottoscrivere il **Patto di attivazione digitale (PAD)** sulla piattaforma del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), e sottoscrivere il **Patto di servizio personalizzato** presso i Centri per l'Impiego.

Il Supporto per la formazione ed il lavoro è compatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il **reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura**.



- Devono essere comunicati all'INPS eventuali **rapporti di lavoro già in essere all'atto della domanda** (tramite il **modello SFL-Com ridotto**) non già rilevata nell'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni **variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura** (tramite il **modello SFL-Com esteso**).
- **In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente** da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione del SFL:
 - **l'obbligo di comunicazione** deve essere assolto **entro 30 giorni** dall'avvio dell'attività lavorativa, attraverso la compilazione ed invio del modello **SFL-Com esteso**;
 - **il maggior reddito** da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo.
- **L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo**, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del SFL:
 - **è sempre comunicata all'INPS entro il giorno antecedente l'inizio della stessa** a pena di decadenza dal beneficio, mediante **modello SFL-Com Esteso**.
 - il reddito è individuato secondo il **principio di cassa** come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è **comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno**. La valutazione sul diritto al beneficio economico è aggiornata ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente. Il reddito deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, ma concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.



- **Entro 15 giorni** va comunicata ogni **variazione del patrimonio immobiliare** che comporti la perdita dei requisiti. La perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a **30.000 euro**, diverso dalla **casa di abitazione** di valore IMU non superiore a **150.000 euro**. *Pertanto, andrà comunicato l'acquisto di terreni o seconde case che comporti il superamento della predetta soglia.*
- **Entro il 31 gennaio**, va comunicata ogni **variazione del patrimonio mobiliare** che comporti la variazione dei requisiti con riferimento all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU.
- **Entro 15 giorni**, va comunicata la **notizia dell'acquisizione del possesso di somme o valori** superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, avvenuta a seguito di **donazione, successione** o **vincita**, che comporti la perdita dei requisiti di legge. *Così, ad esempio, può accadere che a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si riceva una donazione che fa superare la soglia del patrimonio mobiliare prevista per accedere al beneficio SFL.*
- **Entro 15 giorni**, va comunicata ogni variazione relativa al **possesso di beni durevoli**. Dovranno essere comunicati l'acquisto di **autoveicoli, motoveicoli, navi, imbarcazioni da diporto**, nonché di **aeromobili** di ogni genere, intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma. *Ad esempio, l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 c.c., ovvero di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.*



Gennaio 2025